



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori BUGNANO, RUSSO, CARLINO, LANNUTTI,
MASCITELLI, DI NARDO e ASTORE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 2009

Disciplina del rapporto uomo e cane per la prevenzione delle morsicature
e la gestione dei cani ad aggressività non controllata

ONOREVOLI SENATORI. - La polemica sui cani pericolosi, che i mezzi d'informazione, cavalcando la scia emozionale di alcuni fatti di cronaca di particolare gravità, hanno decisamente ingigantito, sino a determinare un travisamento delle reali proporzioni del fenomeno, ha spinto negli ultimi anni diverse autorità pubbliche, locali e nazionali, ad emanare provvedimenti allarmanti e repressivi, più impulsivi che scientificamente fondati; tutto ciò ha provocato gravi danni alla serenità del positivo rapporto dell'uomo con il cane.

I noti episodi di aggressioni canine alle persone, invece di essere ricondotti alla loro reale dimensione nell'ambito di una realtà che riguarda gli oltre sei milioni di cani che vivono nel nostro Paese, sono stati falsamente additati come una situazione diffusa, esaltando così le fobie di quella parte di popolazione che tollera con difficoltà la presenza del cane o di altri animali nella nostra società.

In proposito è stato detto: «lo scontro tra le due fazioni (zoomani e zoointolleranti) diviene puntualmente un dialogo tra sordi, pieno di rancori e di reciproca insofferenza, pertanto gli animali diventano il capro espiatorio dell'incapacità dell'uomo di dialogare con il proprio simile. Il conflitto tra zoomani e zoointolleranti è uno dei maggiori ostacoli allo sviluppo di un rapporto equilibrato con gli animali in città» (Marchesini). Questa situazione ha gravemente penalizzato tutti quelli che invece vivono positivamente, ogni giorno, una serena convivenza con gli animali. Per quanto sia assolutamente condivisibile ed indifferibile l'esigenza di adottare ogni misura idonea a prevenire il verificarsi di episodi di aggressione, è altrettanto sentita la necessità di non stravolgere con norme pe-

santemente restrittive la convivenza tra l'uomo ed il cane - convivenza che la stragrande maggioranza di chi possiede un cane realizza da anni serenamente, con un senso di responsabilità e di civiltà -.

Il rapporto tra l'essere umano ed il cane, infatti, deriva da una storia antica di decine di migliaia d'anni nei quali si è determinata tra le due specie di esseri viventi una profonda simbiosi e da cui traggono beneficio milioni di persone di tutte le età che trovano nel cane un compagno di vita quotidiana sincero e fedele, capace di donare un affetto disinteressato e prezioso. Per superare le diffidenze di chi vede il cane come minaccia per l'incolumità fisica o per la quiete o come pericolo dal punto di vista igienico-sanitario occorre lavorare su più fronti; in ogni caso gli esperti sottolineano, come vedremo, che la strada per una migliore convivenza uomo-cane deve necessariamente passare attraverso l'educazione del cane e del padrone poiché, per problematiche quali il rischio igienico sanitario e le minacce alla quiete, il cane è solamente il soggetto passivo delle errate abitudini dei proprietari. Negli ultimi anni, proprio sulla scia di fatti di cronaca, si è affermata, come si è già accennato, la tendenza all'espansione, tramite provvedimenti d'urgenza, dell'obbligo dell'uso di strumenti di contenzione (guinzaglio e museruola) per i cani durante le passeggiate, oltre a altre significative restrizioni. Tale normativa è stata indirizzata soprattutto verso determinate razze considerate potenzialmente più pericolose di altre, limitando così la libertà e il benessere dell'animale e dei proprietari e modificando, di conseguenza, in modo negativo la qualità della relazione tra i cittadini e i loro cani; la prima ordinanza del ministro Sirchia del 9 settembre 2003

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 2003 (ordinanza contingibile e urgente per la tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi) prevedeva una lunga serie di imposizioni per i proprietari di oltre cento razze, la seconda ordinanza del ministro Sirchia del 10 settembre 2004, pur partendo sempre dal presupposto che esistano razze pericolose a priori, riduceva sensibilmente l'elenco delle razze potenzialmente pericolose e ridimensionava l'uso di guinzaglio e museruola, rendendoli obbligatori soltanto nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto, l'ordinanza del ministro Storace del 3 ottobre 2005, infine, ricalcava l'ordinanza Sirchia dell'anno precedente riducendo ulteriormente l'elenco delle razze pericolose. L'ordinanza del ministro Turco del 12 dicembre 2006, in vigore dal 14 gennaio 2007, (Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani) prevede, all'articolo 1, che «1. Sono vietati: a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani; b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani appartenenti a incroci o razze di cui all'elenco allegato; c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività; d) la sottoposizione di cani a *doping*, così come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376; e) gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare: i) il taglio della coda; ii) il taglio delle orecchie; iii) la recisione delle corde vocali; 2. Il divieto di cui al punto 1 lettera e) non si applica agli interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria.» L'articolo 2 prevede inoltre che «1. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dall'art. 83, primo comma, lettere c) e d) del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, hanno l'obbligo di: a) applicare la

museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico; b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto. 2. I proprietari e i detentori di cani di razza di cui all'elenco allegato devono applicare sia il guinzaglio sia la museruola ai cani sia quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto. 3. Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.» L'ordinanza all'articolo 3 precisa altresì che «1. Chiunque posseda o detenga cani di cui all'art. 1, comma 1 lettera b) ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone e deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane». Si specifica poi all'articolo 4 che «1. L'uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani procura paura e sofferenza e può provocare reazioni di aggressività da parte degli animali stessi. Pertanto l'impiego di tali strumenti si configura come maltrattamento e chiunque li utilizzi è perseguibile ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189». All'articolo 5, infine, «1. Si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale. 2. I servizi veterinari tengono aggiornato un archivio dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati, nonché dei cani di cui all'elenco allegato al fine di predisporre i necessari interventi di controllo per la tutela della incolumità pubblica. 3. L'autorità sanitaria competente, in collaborazione con la Azienda sanitaria locale stabilisce: a) i criteri per la classificazione del ri-

schio da cani di proprietà con aggressività non controllata con i relativi parametri per la rilevazione; *b*) i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature; *c*) l'obbligo per i proprietari dei cani cui al comma 1 di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane; *d*) ulteriori prescrizioni e misure atte a controllare o limitare il rischio di morsicature.

4. È vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*) e di cui al comma 1 del presente articolo: *a*) ai delinquenti abituali o per tendenza; *b*) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; *c*) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; *d*) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189; *e*) ai minori di diciotto anni e agli interdetti o inhabilitati per infermità.

5. Il proprietario o il detentore di un cane di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b*) e di cui al comma 1 del presente articolo che non è in grado di mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza deve interessare le autorità veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare con le amministrazioni comunali idonee soluzioni di gestione dell'animale stesso ivi compresa la valutazione ai sensi dell'articolo 2, comma 6, legge 14 agosto 1991, n. 281». Se si approfondiscono i dati relativi alle aggressioni, tuttavia, emerge che nella stragrande maggioranza dei casi i cani morsicatori sono meticcii, ossia non appartengono ad una razza specifica, e le vittime non sono estranei, ma soggetti che conoscono e frequentano abitualmente il cane attore dell'aggressione. A margine si collocano poi alcuni episodi nei quali gli aggressori risultano essere cani

addestrati direttamente dalla criminalità organizzata, attraverso vere e proprie torture, al fine di impiegarli in combattimenti clandestini o per altre attività criminali. Si tratta insomma di cani volutamente condizionati per fini illeciti e che nulla hanno a che vedere con l'ordinaria gestione dei cani operata dai cittadini perbene. La prevenzione degli episodi di aggressività canina non può che derivare, pertanto, dalla diretta responsabilizzazione dei proprietari dei cani, dalla loro educazione, dalla repressione dei loro comportamenti illeciti, oltre che da un controllo a monte sull'allevamento, la selezione, la vendita e l'addestramento dei cani, senza dover ricorrere a pesanti norme restrittive che colpiscono indiscriminatamente tutti i cani ed i loro proprietari. Diversamente si correrebbe il rischio di penalizzare inutilmente i proprietari onesti e responsabili senza colpire efficacemente i citati comportamenti criminali. In tal senso va rammentato che già le linee guida per una normativa nazionale sulla corretta convivenza dell'uomo con il cane e la prevenzione di episodi di aggressione canina presentate al Parlamento nel novembre 2003 dall'Associazione nazionale medici veterinari italiani (ANMVI) e dalla Federazione nazionale ordini veterinari italiani (FNOVI) descrivevano una serie di campi d'intervento accomunati da una stessa ispirazione ossia dalla volontà di diffondere una cultura della responsabilità e della civile convivenza tra i detentori di cani evitando la criminalizzazione del cane e la discriminazione tra cani fondate sulla razza o la mole in quanto ritenute scientificamente inaccettabili. Gli esperti, infatti, precisano che per quanto le razze canine possiedano delle caratteristiche diversificate anche in relazione alla reattività ed alla socievolezza dei loro soggetti, l'eventuale pericolosità dei singoli cani è un fatto strettamente individuale, cui concorrono essenzialmente fattori ambientali e di selezione mirata ad esaltare l'aggressività. Definire talune razze di cani come pericolose comporta inevitabilmente un appiattimento degli indi-

vidui che vi appartengono secondo uno stereotipo dettato più dai rumori delle cronache che dalla conoscenza approfondita di ciascuna razza. Nell'ambito di alcune razze di maggior mole vi sono alcuni individui che sono stati allevati e strumentalizzati da gente senza scrupoli al fine di esaltarne la reattività e l'aggressività, ma la gran parte dei soggetti appartenenti alle stesse razze sono di comprovato equilibrio e socievolezza. Le scelte effettuate negli scorsi anni in diversi Paesi europei di criminalizzare alcune razze canine, si sono dimostrate sbagliate e totalmente inefficaci nel ridurre l'incidenza delle aggressioni, sia perché l'interesse da parte dei malavitosi viene facilmente deviato verso razze diverse da quelle considerate pericolose per legge, sia per l'oggettiva difficoltà ad individuare le razze meno comuni, tra quelle inserite negli elenchi, da parte degli stessi organi di controllo. Parimenti scorretta da un punto di vista scientifico è la discriminazione dei cani sulla base della mole (peso e/o altezza) perché inevitabilmente finisce per penalizzare anche tutti i cani socievoli, compromettendone il benessere e provocando grave disagio ai loro proprietari; una tale discriminazione sarebbe, inoltre, praticamente inapplicabile per la difficoltà di pesare o misurare i cani per la strada o per le prevedibili contestazioni che ne deriverebbero. Si pensi alla proverbiale socievolezza del cane di Terranova che è uno dei cani più grandi che esistono e viene abitualmente impiegato per il salvataggio dei bagnanti. A ciò va aggiunto che l'impiego sistematico di mezzi coercitivi come la museruola viene giudicato dagli esperti con estremo sfavore sia perché finisce per penalizzare gravemente tutti i cani dal punto di vista della socializzazione e dal punto di vista sanitario (si pensi al caso di cani con difficoltà respiratorie costituzionali o acquisite) sia perché le sanzioni previste dal regolamento di polizia veterinaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, nonché dall'articolo 672 del codice penale (omessa

custodia e mal governo di animali) sono già estremamente efficaci se fatte rispettare adeguatamente. Considerato che le citate linee programmatiche rimangono di estrema attualità può essere interessante analizzare nel dettaglio gli obiettivi più significativi che vi si individuano:

a) *Attuazione dell'anagrafe canina* (istituita dalla legge 14 agosto 1991, n. 281) per il controllo della popolazione canina e per la lotta al randagismo perché l'anagrafe costituisce uno strumento fondamentale per la responsabilizzazione del possesso di un cane; nel momento, infatti, che ogni cane viene registrato a carico di una persona, questa ne diventa tutore responsabile. Questa legge è ancora largamente disattesa e necessita di un adeguato rilancio operativo e di rispetto da parte degli organi di controllo; è anche necessario modernizzare il sistema anagrafico con l'istituzione di una banca dati nazionale.

b) *Allevamento e vendita dei cani*, deve essere istituito un registro dei rivenditori di cani (quello degli allevatori c'è già ed è tenuto dall'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI)) affinché vengano garantite e fatte rispettare sia adeguate norme sanitarie che di rispetto etologico, comportamentale e di salvaguardia del benessere animale; l'importazione di cuccioli dall'estero deve essere regolamentata al fine di garantirne il benessere psico-fisico, con limiti di età minima e rispetto delle condizioni di trasporto e custodia.

c) *Selezione e addestramento dei cani*, la selezione e l'addestramento dei cani devono garantire il loro benessere psico-fisico e devono esaltarne le qualità di equilibrio, di docilità e di socializzazione *intra* ed *inter*-specifici.

d) *Repressione delle lotte tra cani*, l'attenzione delle Forze dell'ordine deve essere maggiormente indirizzata verso la criminalità che fomenta l'allevamento e l'addestramento di cani per i combattimenti clandestini e che costituisce uno dei bacini di produzione di

cani ad elevata pericolosità sociale che possono finire nelle mani di persone incapaci di gestirli o di persone che li utilizzano proprio a fini di offesa.

e) *Possesso responsabile del cane*, chiunque possieda un cane deve essere personalmente responsabilizzato circa il comportamento del proprio animale, di cui è tenuto a conoscere la reattività e l'eventuale pericolosità e a mettere in atto tutte le misure necessarie per controllarla oltre che a garantirsi, se necessario, per la responsabilità civile connessa al possesso del medesimo.

f) *Educazione e formazione*, la conoscenza ed il rispetto dell'etologia del cane, della sua interazione con l'uomo e gli altri animali e del suo possesso responsabile devono essere oggetto di educazione fin dall'età scolastica da parte di medici veterinari, di materiale divulgativo distribuito alla popolazione a diversi livelli e diffuso anche dai mass media per raggiungere il maggior numero possibile di persone.

g) *Repressione degli episodi di aggressione canina*, i servizi veterinari delle ASL devono monitorare gli episodi di aggressione canina per individuarne e analizzarne le caratteristiche individuali ed ambientali nel senso che i cani segnalati alle ASL per morsi e aggressioni, sia meticci che di diverse razze, devono essere sottoposti a controlli periodici; in caso di dimostrata pericolosità i cani dovranno essere sottoposti a misure particolarmente restrittive come l'obbligo contestuale di guinzaglio e museruola nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, deve comunque essere fatta salva la possibilità di revocare queste misure dopo idonea terapia comportamentale sotto controllo medico veterinario seguita dal superamento di un test di socializzazione e docilità in grado di valutare la capacità di adattamento all'ambiente urbano e l'assenza di reazioni comportamentali indesiderate; i cani con ripetuti episodi di aggressione con lesioni a persone o ad animali devono poter essere sottoposti a sequestro se il proprietario non fosse in

grado di garantirne la corretta custodia. Se i primi quattro punti hanno come diretti destinatari le istituzioni e le autorità preposte alla materia, i punti successivi sono decisamente incentrati sulla necessità di socializzazione dei cani ossia di favorire l'educazione del cane alla convivenza in ambito urbano. In questo senso si è andato in questi anni affermando come approccio ottimale ai problemi di convivenza uomo-cane il programma americano del «Cane buon Cittadino» (in sigla CGC) iniziato dal Kennel Club americano (organismo analogo all'ENCI) nel 1989. L'assioma di partenza del programma è: « ... il cane deve essere considerato un membro rispettabile della comunità nella quale vive e quindi deve comportarsi come tale ... ». Per essere certificato come buon cittadino un cane deve superare una prova: per superare la prova, in primo luogo, il cane deve essere ben curato, in salute, correttamente vaccinato ed avere un identificativo personale (*microchip*); tutti i cani, giovani o vecchi, maschi o femmine, meticci o di razza pura, grandi o piccoli possono e anzi dovrebbero partecipare al programma. Negli Stati Uniti la somministrazione del *test* e la relativa valutazione può essere effettuata da: veterinari giudici del Kennel - allevatori - responsabili dei club di razza - addestratori - istruttori di unità cinofile da soccorso abilitati ufficialmente dal Dipartimento del CGC dell'American Kennel Club presso il quale è depositato l'elenco consultabile da chiunque ne faccia richiesta. Il programma non è una competizione: i cani non vengono giudicati con un punteggio, non esiste una graduatoria e se il test non viene superato l'unità cinofila può ripresentarsi tutte le volte che vuole fino a quando non raggiungerà determinati *standard* e sarà quindi rispondente appieno ai requisiti necessari per ottenere il brevetto; se viene fallita una parte del *test* i candidati devono ripresentarsi successivamente per ripetere il *test* completo in tutti i suoi passaggi: il cane deve dimostrare di accettare un estra-

neo amichevole, di accettare di essere accarezzato da un estraneo alla presenza del proprietario, di acconsentire ad essere esaminato e spazzolato anche da uno sconosciuto accettato dal proprietario, di saper andare a passeggio con l'uomo, di saper camminare al guinzaglio attraverso la folla, di aver ricevuto un'educazione agli ordini di base, eseguire il «seduto» ed il «terra» a richiesta gentile e restare in «stay» per un tempo ragionevole, anche in presenza di alcune distrazioni dall'ambiente e/o dall'uomo, di avere un comportamento appropriato alla presenza di un altro cane, di poter dominare gli eventi improvvisi e di poter essere temporaneamente affidato ad un estraneo, in assenza del padrone, in tutta sicurezza. Tutti i cani che superano il test vengono iscritti in un apposito registro pubblico ed ottengono una «certificazione» che dichiara che sono «rispettabili membri della comunità» poiché, con il loro comportamento, con ogni probabilità non creeranno problemi alla cittadinanza. Molti Stati negli USA oltre che a diffondere il concetto che questi soggetti sono realmente dei buoni cittadini hanno incentivato ufficialmente il programma concedendo ai cani che hanno conseguito il brevetto alcune prerogative quali l'accesso nei centri commerciali, l'uso dei mezzi di trasporto pubblici, l'ingresso negli uffici pubblici, particolari condizioni di assicurazioni per i proprietari e così via. Sulla base di questo testo americano molti Paesi, tra cui Inghilterra, Australia, Giappone, Ungheria, Danimarca, Svezia, Canada, Finlandia, mediando le particolarità nazionali di sensibilità, costumi e cultura specifica, hanno sviluppato un programma simile. Nell'ambito del dibattito in cui le descritte linee guida si collocano una prima risposta normativa con serio intento sistematico della materia è stata data dall'accordo 6 febbraio 2003, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, «Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet therapy*» che

precisa i doveri elementari e basilari di chi detiene o commercia cani ed altri animali di compagnia. Con tale accordo le regioni e il Governo si sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, a promuovere iniziative rivolte a favorire una corretta convivenza tra le persone e gli animali da compagnia, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali; l'accordo fornisce in via preliminare anche una serie di precisazioni di carattere terminologico fondamentali per un approccio serio alla questione («animale da compagnia» è da intendersi ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da *pet-therapy*, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia; «allevamento di cani e gatti per attività commerciali» è rappresentato dalla detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a cinque femmine o trenta cuccioli per anno; «commercio di animali da compagnia» è da intendersi qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento). All'articolo 2 dell'accordo, inoltre, si prevede una competenza regionale per la precisazione di responsabilità e doveri del detentore di un animale d'affezione che comunque «è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza ed in particolare: a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata; b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico e etologico; c) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico; d) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga; e) garan-

tire la tutela di terzi da aggressioni; f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali». Va ricordata, infine, la legge 20 luglio 2004, n. 189, che sanziona penalmente le infrazioni al divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate e di abbandono di animali domestici tramite l'inserimento nel codice penale del Titolo IX-bis. (Dei delitti contro il sentimento per gli animali) e prevede, all'articolo 5, che «1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.» L'ENCI, in perfetta sintonia con il Ministero delle politiche agricole e forestali, ha affrontato il problema nel senso della prevenzione e della diffusione della cultura cinofila tra la popolazione, giungendo già nel 2005 all'istituzione con decreto direttoriale del disciplinare degli addestratori cinofili e dei valutatori cinofili con il quale intende favorire la «diffusione della cultura cinofila tra la popolazione»; il codice deontologico per addestratori cinofili, prevede, fra l'altro, che l'addestratore avverta il cliente «allorché ravvisi il cane da lui affidato possa ritenersi potenzialmente pericoloso». Inoltre l'Osservatorio cinologico multidisciplinare (OCIM), (organismo nato dalla stretta cooperazione tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'ENCI) in collaborazione con l'ENCI, nell'ambito dei vari progetti volti a migliorare la consapevolezza del rapporto uomo-cane e a diffondere una più corretta cultura cinofila nel nostro Paese ha reso possibile uno studio per la messa a punto di *test* comportamentali idonei a riconoscere quei soggetti che, in risposta a stimoli diversi ma normali dell'ambiente esterno, potessero reagire in modo da rendersi in vario modo pericolosi, anche per

l'incapacità del proprietario di controllarli, fattore sempre determinante proprio in analogia con quanto previsto dal descritto programma del cane buon cittadino. Nel maggio 2004 è stato presentato da OCIM, ENCI e Ministero delle politiche agricole e forestali uno studio messo a punto da specialisti in etologia e comportamento canino inteso a sviluppare *test* per attestare il comportamento sociale dei cani (Test di controllo dell'affidabilità e dell'equilibrio psichico per cani e padroni buoni cittadini); più correttamente è la coppia cane-proprietario che viene sottoposta al *test*, perché la difficoltà di controllo o l'insufficiente educazione sono in effetti carenze della componente umana. Le varie prove, eseguite in campi attrezzati da personale istruito, sono di facile esecuzione, richiedono circa quindici minuti a cane e permettono di valutare un gran numero di soggetti in una giornata: si tratta di situazioni di vita normale per cani normali, normalmente buoni, socievoli ed equilibrati che consentono di identificare ed isolare «le eccezioni» create da cattivi allevatori e cattivi padroni. La preparazione formale richiesta per superare il *test* è veramente minima ed implica solo elementari insegnamenti di «educazione di base»; quindi per il cinofilo dotato di un pò d'esperienza praticare l'addestramento per il *test* non presenterà nessun problema. Se invece il proprietario è proprio digiuno in materia, i *test* potrebbero essere l'occasione per frequentare corsi preparatori, aperti a tutti i cani, di razza e non, data la capillarità sul territorio dei campi riconosciuti dall'ENCI, previa identificazione e preparazione degli istruttori, e offrire materie teoriche ad ampio raggio riguardanti tutte le sfere della *dogownership* (cura, toeletta, alimentazione, comportamento, identificazione) e sessioni di educazione di base. Il vero obiettivo dell'intero progetto consiste proprio nel fatto che, attirati dalla possibilità di ottenere il certificato che attesta il «controllo dell'affidabilità e dell'equilibrio psichico per cani e padroni buoni cittadini»

(CAE), i detentori di cani o almeno una buona percentuale di essi, tenderà a frequentare i campi nei quali si svolgeranno i corsi preparatori con l'ovvio risultato di annoverare un numero sempre maggiore di cinofili responsabilizzati e di soggetti che riceveranno una adeguata educazione e socializzazione e un proporzionale calo di quelli privi di tali esperienze. Il cane buon cittadino, identificato da una medaglietta distintiva al collo, potrebbe anche in Italia godere di prerogative particolari come essere sollevato dall'obbligo della museruola ovvero in deroga all'articolo 83 del regolamento di polizia veterinaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, di poter accedere senza guinzaglio e museruola in appositi spazi verdi recintati e non attrezzati per bambini, e, ove questi spazi recintati non esistessero, in aree verdi non espressamente vietate ai cani e distinte da aree attrezzate per bambini o essere accettato nei locali pubblici dove oggi l'ingresso è quasi sempre interdetto o beneficiare di tariffe ridotte per l'assicurazione sulla responsabilità civile.

A tal fine il presente disegno di legge preme l'enunciazione delle finalità della legge (articolo 1) e le opportune precisazioni terminologiche (articolo 2), istituito un registro speciale (articolo 4) al quale devono essere iscritti i cani che hanno già compiuto

aggressioni all'uomo nonché appartenenti ai profili di rischio identificati, anche sulla base dei dati ricevuti dai servizi sanitari, dal Comitato regionale per la valutazione e il controllo dell'aggressività canina istituito presso l'assessorato alla sanità (articolo 3): i detentori dei cani inseriti nel registro speciale sono tenuti a frequentare con essi appositi corsi al fine di favorire una corretta gestione del rapporto uomo-animale e preparatori al *test* CAE; fino al superamento del *test* il cane dovrà sempre tenere museruola e guinzaglio in pubblico e il padrone assicurarsi per i danni a terzi che il cane potrebbe causare (articolo 5). L'espletamento dei corsi e degli esami finali deve essere affidato a medici veterinari nonché ad addestratori e valutatori iscritti in appositi albi regionali che vengono anch'essi istituiti con la presente legge (articolo 6). Il Comitato regionale, peraltro, ha il compito di promuovere la diffusione di una corretta relazione uomo-animale e, in particolare, del *test* CAE e la regione si impegna a stipulare apposite convenzioni per agevolare i soggetti che hanno conseguito il CAE (articolo 7). Il disegno di legge definisce, infine, anche un apparato sanzionatorio adeguato per le violazioni delle suddescritte disposizioni (articolo 8) e si conclude con le disposizioni finanziarie (articolo 9) e l'entrata in vigore (articolo 10).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge disciplina la corretta convivenza tra le persone ed i cani ai fini della salute pubblica, del benessere animale e della tutela dell'incolumità delle persone.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si definisce:

a) cane con aggressività non controllata: il cane che lede o minaccia di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dello stesso cane;

b) detentore: chiunque detiene un cane o abbia accettato, a qualsiasi titolo, di occuparsene;

c) addestratore cinofilo: il tecnico abilitato a migliorare la responsabilizzazione dei detentori nella gestione dei loro cani con insegnamenti finalizzati all'ottenimento di affidabilità, equilibrio e docilità dei cani medesimi;

d) valutatore cinofilo: l'esperto abilitato a valutare, attraverso delle prove comportamentali, il controllo dell'affidabilità e dell'equilibrio psichico dei cani.

Art. 3.

(Criteri per la classificazione del rischio da cani con aggressività non controllata)

1. È istituito, presso ogni struttura competente dell'assessorato regionale alla sanità, il Comitato regionale di valutazione e controllo, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal responsabile della struttura.

2. Il Comitato è composto:

- a) da due medici veterinari;
- b) da due rappresentanti dell'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI).

3. Il Comitato, in collaborazione con i servizi veterinari stabilisce:

- a) i criteri per la classificazione del rischio da cani con aggressività non controllata con i relativi parametri per la rilevazione, in armonia con le disposizioni ministeriali vigenti in materia;
- b) i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature;
- c) ulteriori prescrizioni e misure atte a controllare o limitare il rischio di morsicature.

4. Le aziende sanitarie inviano al Comitato, alla fine di ogni semestre entro il mese successivo, i dati regionali relativi alle morsicature canine rivolte all'uomo, aggiornati al 30 giugno e al 31 dicembre. Entro il mese di gennaio di ogni anno deve anche essere trasmesso al Comitato l'estratto informatizzato dell'anagrafe canina aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Il Comitato elabora i dati ricevuti ed annualmente, entro il primo trimestre, invia all'assessorato regionale alla sanità, alle aziende sanitarie locali (ASL), all'ENCI, una relazione in cui sono identificati i profili di rischio dei cani gestiti in modo potenzialmente pericoloso, individuati in base ai dati delle morsicature rilevate nonché ad ulteriori particolari configurazioni di rischio.

6. Sulla base della relazione di cui al comma 5, l'assessorato alla sanità annualmente indica, alla luce dei risultati ottenuti, i profili di rischio dei cani gestiti in modo potenzialmente pericoloso.

7. Il Comitato verifica annualmente lo stato di attuazione della presente legge proponendone eventuali integrazioni.

Art. 4.

(Registro speciale)

1. In ogni azienda sanitaria locale, presso gli uffici competenti alla tenuta dell'anagrafe canina, è istituito un registro speciale, periodicamente aggiornato, al quale devono essere iscritti i cani che abbiano morso o commesso aggressioni documentate da referto medico nei confronti di persone nonché i cani appartenenti ai profili di rischio identificati ai sensi dell'articolo 3.

2. Sono esclusi dall'obbligo i cani in dotazione alle Forze dell'ordine.

3. Nel registro di cui al comma 1 sono riportati:

- a) i dati anagrafici del cane;
- b) i dati anagrafici del proprietario e dell'eventuale possessore o detentore del cane;
- c) l'indicazione dell'allevamento da cui proviene l'animale.

4. Il registro di cui al comma 1 è coordinato con l'anagrafe canina nazionale.

Art. 5.

(Obblighi per i detentori di cani ad aggressività non controllata)

1. Il detentore di cani definibili a rischio ai sensi dell'articolo 3 ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone, ottemperando alle

prescrizioni di cui ai commi 2, 3, 6 nonché a tutte le disposizioni specifiche di livello nazionale e locale per la gestione di cani a rischio.

2. I cani definibili a rischio ai sensi dell'articolo 3 devono essere sottoposti ad una visita veterinaria comportamentale mirata ad esprimere un giudizio sulla pericolosità del cane non oltre i trenta giorni dal termine del periodo di osservazione per la profilassi della rabbia.

3. Il detentore di cani definibili a rischio ai sensi dell'articolo 3 è tenuto a frequentare con i cani medesimi appositi corsi organizzati dalla regione per il tramite dei servizi veterinari delle ASL e dell'ENCI, al fine di favorire un corretta gestione del rapporto uomo e animale.

4. Al termine dei corsi di cui al comma 3, previo il superamento del relativo esame, è rilasciato un attestato che certifica il controllo dell'affidabilità e dell'equilibrio psichico per cani e padroni buoni cittadini (CAE).

5. Per l'espletamento dei corsi di cui al comma 3 i servizi veterinari devono avvalersi di veterinari nonché di valutatori e addestratori cinofili iscritti all'albo regionale di cui all'articolo 6.

6. Fino al superamento dell'esame valutativo di cui al comma 4 il detentore di cani definibili a rischio ai sensi dell'articolo 3 ha i seguenti obblighi:

a) applicare sia il guinzaglio che la museruola ai cani quando si trovano nelle vie o in un altro luogo aperto al pubblico;

b) stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni a terzi causati dal proprio cane.

7. Il detentore di cani definibili a rischio ai sensi dell'articolo 3 ha facoltà di rinunciare all'animale, ma è obbligato a sostenere le spese di mantenimento e rieducazione sino ad un nuovo affidamento.

8. Qualora il rapporto uomo e animale non superi l'esame valutativo di cui al comma 4

o non vi si sottoponga e i servizi veterinari certifichino l'incapacità di gestione del cane da parte del detentore, l'ASL competente per il territorio adotta un provvedimento di sequestro del cane e, qualora ne ricorrano i presupposti, certifica l'irrecuperabilità del cane.

9. Gli oneri economici connessi alle visite veterinarie comportamentali e alla rieducazione dell'animale sono interamente a carico del detentore dello stesso.

10. Non possono acquistare, possedere o detenere cani di cui all'articolo 3 i seguenti soggetti:

- a) i delinquenti abituali o per tendenza;
- b) chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale.

Art. 6.

(Istituzione dell'albo regionale degli addestratori e dei valutatori cinofili)

1. Presso ogni regione è istituito l'albo regionale degli addestratori cinofili.

2. La qualifica di addestratore implica l'iscrizione all'albo degli addestratori tenuto dall'ENCI e sottoposto ad aggiornamenti periodici.

3. Presso ogni regione è istituito l'albo regionale dei valutatori cinofili.

4. La qualifica di valutatore implica l'iscrizione all'albo dei valutatori, tenuto dall'ENCI e sottoposto ad aggiornamenti periodici.

Art. 7.

(Promozione della diffusione di una corretta relazione uomo e animale)

1. È compito del Comitato promuovere nelle scuole di ogni ordine e grado progetti didattici che favoriscano l'instaurarsi di una

corretta relazione uomo e animale, svolti da veterinari o addestratori dell'ENCI.

2. Il Comitato promuove l'attivazione di corsi di formazione per il CAE nei confronti di tutti i soggetti interessati a qualunque titolo alla detenzione di cani nonché campagne di informazione mirata ad accrescere l'educazione civica ed il senso di responsabilizzazione nei confronti degli animali da compagnia in collaborazione con le ASL e l'ENCI.

3. Le ASL incentivano la formazione specialistica in materia di etologia e scienza del comportamento canino dei veterinari pubblici.

4. La regione si impegna a stipulare convenzioni con esercizi e locali pubblici, al fine di garantire l'accesso di tutti i cani che abbiano conseguito l'attestato CAE, ovvero con gli enti locali, per l'individuazione e la creazione di aree specifiche ove i cani che abbiano conseguito l'attestato CAE possano accedere liberi da strumenti di contenzione nonché con compagnie assicurative e altri soggetti privati per ulteriori agevolazioni.

Art. 8.

(Sanzioni amministrative)

1. I detentori di cani che violano le disposizioni di cui all'articolo 5 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 1.000 e un massimo di euro 5.000.

2. La recidiva comporta un aumento non inferiore ad un terzo della sanzione pecuniaria da irrogarsi.

3. Le violazioni di cui al comma 1 compiute nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, comportano il raddoppio delle sanzioni. Si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione nonché del cane che ne è stato oggetto.

4. Il sequestro e la confisca del cane sono effettuati secondo le procedure disposte dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido.

5. Il cane sequestrato ai sensi dei commi 3 e 4 viene affidato in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione.

6. A seguito della confisca, il cane viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell'animale, salvo che ne sia dichiarata l'irrecuperabilità ai sensi dell'articolo 5, comma 8.

Art. 9.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica statale.

2. Gli oneri derivanti dalla copertura delle spese di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 sono a carico delle regioni.

Art. 10.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono, con proprie norme, a dare attuazione alle disposizioni della presente legge.